

UN DIVIETO DI AFFISSIONE DEL IV SECOLO D.C.

Giovanbattista Greco*

1. *Il divieto richiamato in C. 11.41(40).4 nel panorama della legislazione romana a tutela del paesaggio urbano.*

Il presente studio si propone di indagare brevemente un divieto di affissione risalente alla fine del IV secolo d.C., introdotto per mezzo della costituzione accolta in C. 11.41(40).4. Il provvedimento, anche in ragione del fatto di essere collocato nel titolo XLI del libro XI del *Codex* giustiniano, rubricato *De spectaculis et scaenicis et lenonibus*, è rimasto estraneo al novero delle fonti tradizionalmente prese in considerazione per ricostruire la disciplina romana in tema di tutela del paesaggio urbano. Nel tentativo di rintracciare la sensibilità che a Roma antica si ebbe verso i valori paesaggistici, infatti, gli studiosi hanno mostrato una spiccata predilezione verso quelle misure destinate a preservare il patrimonio edilizio e le strutture monumentali da condotte distruttive o dissipative. Del tutto trascurato è rimasto, invece, il problema del deturpamento o dell'imbrattamento.

La disciplina di settore a cui la romanistica ha prestato maggiore attenzione, sia pure con varietà di accenti, mira a restringere il campo delle attività edilizie consentite e dei commerci che vi erano collegati.

Così è, anzitutto, per le testimonianze di ambito provinciale, a cui si deve il merito di segnalare con adeguata precisione il complesso delle azioni vietate e il connesso apparato sanzionatorio. La *lex Municipi Tarentini*¹, la *lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*², la *lex Municipii Malacitani*³ e la *lex Irnitana*⁴ danno conto di come, sotto pena di ammenda, nelle realtà considerate fosse proibito privare di copertura, radere al suolo o modificare in misura sostanziale gli edifici, salvo che vi fosse l'assenso del senato o che la condotta risultasse preordinata ad avviare una successiva ricostruzione non peggiorativa⁵.

Rispetto all'*Urbs*, a parte la notizia secondo la quale, in epoca repubblicana, spettasse agli edili vigilare su quanto era di ornamento all'abitato⁶, è nei *senatus consulta Hosidianum* e *Volusianum* che sembrano potersi rintracciare le «decisioni di base (almeno fino all'età dei Severi) delle autorità romane sul tema»⁷.

Il primo provvedimento, di cui si ipotizza l'emanazione durante il principato di Claudio, in un anno tra il 44 e il 47 d.C., stabilì la nullità delle compravendite di immobili urbani

* Dottore di ricerca in Diritto ed Economia presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane, Dottore di Ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Salerno, Assegnista di ricerca in Diritto Romano presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno.

¹ FIRA, I, n. 18, par. 4, soprattutto ll. 27-38.

² FIRA, I, n. 21, par. 75.

³ FIRA, I, n. 24, par. 62.

⁴ A. D'ORS, J. D'ORS, *Lex Irnitana*, Santiago de Compostela, 1988, 43, par. 62.

⁵ In argomento, anche per una ricognizione della principale bibliografia, valga il rinvio ai recenti contributi di L. FRANCHINI, *La tutela dei beni immobili privati di interesse storico-artistico nell'esperienza romana*, in L. GAROFALO (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, II, Napoli, 2016, 693 ss., in part. 698 ss. e L. CAPPELLETTI, *Norme per la tutela degli edifici negli statuti locali (secoli I a.C. - I d.C.)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, CXI, 2017, 53 ss.

⁶ Cic., *Actio in Verrem*, II 4, 3-6.

⁷ F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...'*. Prime considerazioni su intenti negoziali e 'speculazione edilizia' nel principato, in *Labeo*, XLVII, 2002, 2.

e rustici quando fossero stipulate per ricavare dagli immobili materiali edilizi da rivendere ad una somma complessivamente superiore a quella versata per acquisirne la proprietà. In tali evenienze, il compratore sarebbe andato incontro anche ad una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore del trasferimento. Restava salva, tuttavia, la possibilità di demolire, in tutto o in parte, un proprio fabbricato, per riedificarlo con modifiche, reimpiegando i resti.

Il senatoconsulto Volusiano, risalente al 56 d.C., intervenne in risposta alla richiesta di autorizzazione a demolire alcune case rivolta ai senatori nell'interesse di una certa Alliatoria Celsilla. L'istanza fu accolta ma alla proprietaria venne imposto di valutare preliminarmente se, in base alla vetustà e alla condizione statica delle strutture, ne fosse possibile il restauro o dovesse ritenersi più conveniente l'abbattimento⁸.

Nella legislazione di età tardo imperiale, il *decus urbium* rappresenta un concetto ricorrente.

Una costituzione di Teodosio I, risalente al 382 d.C., impedì ad esempio la chiusura del tempio pagano di Edessa, presso il quale ci si recava a passeggiare ed ammirare statue⁹. Per volontà dell'imperatore Onorio, nel 399 d.C. si dispose che fossero preservati intatti i *publicorum operum ornamenta*, comminandosi l'invalidità degli atti con cui era stabilita la demolizione di monumenti¹⁰. Solo qualche decennio prima era stato sancito il divieto di asportare ornamenti da una città per metterli in opera in un'altra o di costruire nuovi

⁸ Sulla regolamentazione senatoria cfr., tra gli altri, G. MAY, *Les senatusconsultes Hosidien et Volusien*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 14, 1935, 1 ss.; P. GARNSEY, *Urban Property Investment*, in M.I. FINLEY (a cura di), *Studies in Roman Property*, Cambridge, 1976, 123 ss.; J.A. ARIAS BONET, *Sobre el senatoconsulto Hosidiano*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 50, 1980, 420 ss.; M. SARGENTI, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa tardo-repubblicana ed imperiale. La città antica come fatto di cultura*, in *Atti del convegno Como-Bellagio 1979*, Como, 1983, 265 ss.; ID., *Due Senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, 639 ss.; J.M. RAINER, *Zur Senatusconsultum Hosidianum*, in *Revue d'histoire du droit*, LV, 1987, 31 ss.; ID., *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Gratz, 1987, 284 ss.; ID., *Zu den Abbruchbestimmung in den Stadtrechten*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung*, CVIII, 1991, 327 ss.; F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, 270 s.; A. MAFFI, *Dal SC. 'Hosidianum' al SC. 'Volusianum': un caso di interpolazione creativa in materia di regolamenti edilizi?*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 561 ss.; F. PROCCHI, *'Si quis negotiandi causa emisset quod aedificium...'*, cit., 1 ss.; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senative dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli, 2010, 236 ss.; ID., *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *Iura*, 58, 2010, 234 ss.; A. BOTTIGLIERI, *La tutela dei beni artistici e del decoro urbano*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, III, 2010, 1 ss.; Y.A. MARANO, *Roma non è stata (de)costruita in un giorno*, in *LANX*, 16, 2013, 1 ss.

⁹ CTh. 16.10.8: Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius aaa. Palladio duci Osdroenae. *Aedem olim frequentiae dedicatam coetui et iam populo quoque communem, in qua simulacra feruntur posita artis pretio quam divinitate metienda iugiter patere publici consilii auctoritate decernimus neque huic rei obreptivum officere sinimus oraculum. ut conventu urbis et frequenti coetu videatur, experientia tua omni votorum celebritate servata auctoritate nostri ita patere templum permittat oraculi, ne illic prohibitorum usus sacrificiorum huius occasione aditus permissus esse credatur*. Dat. prid. kal. dec. Constantinopoli Antonio et Syagrio cons. (382 nov. 30).

¹⁰ CTh. 16.10.15: Imp. Arcadius et Honorius aa. Macrobio vicario Hispaniarum et Procliano vicario quinque provinciarum. *Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. Ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. Erutae huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur, si illicitis evectones aut suo aut alieno nomine potuerint demonstrare, quas oblatas ad nos mitti decernimus. Qui vero talibus cursum praebuerint, binas auri libras inferre cogantur*. Dat. iiii kal. feb. Ravennae Theodoro v. c. cons. (399 ian. 29).

edifici, quando potessero essere rimessi in sesto quelli in rovina¹¹. Ancora nel 458 d.C., con la *Novella* 4¹², Maiorano sentirà il bisogno di riservare punizioni severissime ai funzionari locali ed ai rispettivi sottoposti che consentissero la distruzione di edifici di

¹¹ CTh. 15.1.1: Imp. Constantinus a. ad Flavianum proconsulem Africae. *Nemo propriis ornamentis esse privandas existimet civitates: fas si quidem non est acceptum a veteribus decus perdere civitatem veluti ad urbis alterius moenia transferendum*. Dat. iiii non. feb. Mediolano, accepta viii id. iul. Constantino a. et caes. cons. (... [357] febr. 2); CTh. 15.1.11: Imp. Valentinianus et Valens aa. ad Symmachum praefectum urbi. *Intra urbem Romam aeternam nullus iudicum novum opus informet, quotiens serenitatis nostrae arbitria cessabunt. Ea tamen instaurandi, quae iam deformibus ruinis intercidisse dicuntur, universis licentiam damus*. Dat. viii kal. iun. Philippis divo Ioviano et Varroniano cons. (364 mai. 25); CTh. 15.1.15: Imp. Valentinianus et Valens aa. ad Dracontium. *Lex sancientibus nobis rogata est, quae iudices omnes et rectores provinciarum edicto suo adque auctoritate cohibet aliquid novi operis adripere, priusquam ea, quae victa senio fatiscerent, repararent. Quae nunc etiam credidimus repetenda*. Dat. xiiii kal. mar. Mediolano Valentiniano et Valente aa. cons. (365 feb. 16). CTh.15.1.16: Idem aa. ad Mamertinum praefectum praetorio. *Censura tua hanc iudicibus licentiam penitus amputabit, ne aliquid novellum adgrediantur opus veterum illustrium fabricarum reparatione neglecta. In eo sane larga ac benigna his licentia tribuetur, ut ornamenta urbium ac decora marmorum, quae in aliquo senium temporis sentiunt, ad speciem pristinam et usum congruae utilitatis instaurent. Ceterum nihil auspicari quemquam novi operis patieris exceptis stabulorum fabricis, quae ex usu publico, si ita res tulerit, non prohibemus institui*. Dat. id. mar. Senigallia Valentiniano et Valente aa. cons. (365 mart. 15). CTh.15.1.17: Idem aa. ad Valentinianum consularem Piceni. *Si quid sinceritas tua his urbibus, quibus praeest, putaverit deferendum, instaurare antiquum opus rectius poterit quam novum inchoare. Sane si quid reparationi alicuius operis postulandum erit, non in pecunia, sed in ipsis speciebus postulare te par est. Si loca aliqua indigent novis stabulis aut horreis, videris exaedificare etiam, si emolumenta publica adverteris postulare*. Dat. prid. non. octob. Valentiniano et Valente aa. cons. (365 oct. 6). CTh. 15.1.19: Imp. Valens, Gratianus et Valentinianus aaa. ad senatum. *Post alia: nemo praefectorum urbis aliorumve iudicum, quos potestas in excelso locat, opus aliquod novum in urbe Roma incluta molitur, sed excolendis veteribus intendat animum. Novum quodque opus qui volet in urbe moliri, sua pecunia, suis operibus absolvat, non contractis veteribus emolumentis, non effossis nobilium operum substructionibus, non redivivis de publico saxi, non marmorum frustis spoliatarum aedium deformatione convulsis*. Lecta in senatu Valente v et Valentiniano aa. cons. (376.....).

¹² Imp. Leo et Maiorianus aa. Aemiliano praefecto urbi. *Nobis rem publicam moderantibus volumus emendari, quod iam dudum ad decolorandam urbis venerabilis faciem detestabamur admitti. Aedes si quidem publicas, in quibus omnis Romanae civitatis consistit ornatus, passim dirui plectenda urbani officii suggestione manifestum est. Dum necessaria publico operi saxa finguntur, antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio et ut parvum aliquid reparatur, magna diruuntur. Hinc iam occasio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aedificium construens per gratiam iudicum in urbe positorum praesumere de publicis locis necessaria et transferre non dubitet, cum haec, quae ad splendorem urbium pertinent, adfectione civica debeant etiam sub reparatione servari. 1. Idcirco generali lege sancimus cuncta aedificia quaeve in templis aliisque monumentis a veteribus condita propter usum vel amoenitatem publicam subreperunt, ita a nullo destrui atque contingi, ut iudex, qui hoc fieri statuerit, quinquaginta librarum auri inlacione feriatur; adparitores vero atque numerarios, qui iubenti obtemperaverint et sua nequiquam suggestione restiterint, fustuario supplicio subditos manuum quoque amissione truncandos, per quas servanda veterum monumenta temerantur. 2. Ex his quoque locis, quae sibi competitorum hactenus vindicavit revocanda subreptio, nihil iubemus auferri: quae ad ius publicum nihilominus redeuntia ablatarum rerum volumus reformatione reparari, submota in posterum licentia competendi. 3. Si quid sane aut propter publicam alterius operis constructionem aut propter desperatum reparationis usum necessaria consideratione deponendum est, hoc apud amplissimum venerandi senatus ordinem congruis instructionibus praecipimus adlegari et, cum ex deliberato fieri oportere censuerit, ad mansuetudinis nostrae conscientiam referatur, ut, quod reparari nullo modo viderimus posse, in alterius operis nihilominus publici transferri iubeamus ornatum, Aemiliane parens karissime atque amantissime. 4. Quapropter inlustris magnitudo tua saluberrimam sanctionem propositis divulgabit edictis, ut, quae pro utilitate urbis aeternae provide constituta sunt, famulatu congruo et devotione servantur*. Dat. V. id. iul. Ravennae, d. n. Leone et Maioriano aa. cons.

pubblica utilità, templi o monumenti e il prelievo di materiali per ragioni di interesse privato¹³.

Caratteristica ricorrente in molte delle disposizioni di cui si è dato conto risulta essere la stretta interdipendenza, talora quasi una sovrapposizione, tra l'aspirazione a tutelare valori estetici o culturali e la volontà di reprimere condotte economiche ritenute predatorie e speculative. Una siffatta commistione di scopi ha talora consigliato cautela nel ritenere che i romani, specie in epoca più risalente, fossero in grado di guardare alla difesa delle testimonianze di civiltà con un apprezzabile grado di consapevolezza¹⁴.

Di fatto, l'attitudine a soddisfare una pluralità di interessi, tra loro intimamente connessi, si manifesta quale cifra ricorrente nella disciplina del patrimonio edilizio, offrendosi all'interprete quasi come una sorta di cornice all'interno della quale le misure adottate dall'autorità possono leggersi nella pienezza della loro *ratio* istitutiva.

Il testo normativo riportato in C. 11.41(40).4 non sfugge a tale caratterizzazione quando richiama la nozione di *honesto loco*, quali porzioni di territorio cittadino meritevoli di particolare riguardo. Sebbene, in questo caso, non si registri la necessità di fronteggiare alcuna speculazione economica, l'efficacia della misura promulgata sembra spiegarsi lungo più piani di rilevanza.

Il tenore testuale di C. 11.41(40).4 è il seguente:

Imppp. Theodos(ius), Arcad(ius) et Honor(ius) aaa. Rufino p(raefecto) p(raetorio). *Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitorem aut vilem offerat histrionem, ilico revellatur neque umquam posthac liceat in loco honesto inhonestas adnotare personas. [1] In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus.* D.Iii k.Iul.Heracleae Arcadio a.Iii et Honorio a.Ii cons (a. 394).

Il provvedimento, risalente al 394 ed indirizzato dagli imperatori Teodosio, Onorio ed Arcadio al prefetto del pretorio Rufino, si occupa di disciplinare le modalità attraverso le quali fosse possibile esporre e promuovere l'immagine di attori e aurighi nonché, di conseguenza, gli spettacoli che li vedevano protagonisti. Più precisamente, l'intervento normativo stabilisce la rimozione delle *picturae* di attori del pantomimo, aurighi e istrioni quando si trovino collocate lungo portici pubblici o in altri luoghi della città in cui l'immagine dell'imperatore era solitamente presente. Una deroga è concessa solo con riferimento alle entrate dei circhi ed ai prosceni dei teatri.

La restrizione andavano presumibilmente a colpire una pratica particolarmente consolidata, al punto da richiedere che al prefetto del pretorio fossero date disposizioni specifiche per contrastarla. In effetti, l'utilizzo delle superfici esterne degli edifici che si trovavano nel perimetro cittadino quale spazio per la diffusione dei messaggi più disparati trova ampio riscontro in ambito romano. Le evidenze archeologiche segnalano come sulle mura delle costruzioni si potessero rinvenire scritte elettorali, messaggi amorosi, componimenti poetici, indicazioni relative ad attività commerciali ed ai loro prodotti,

¹³ Sui legami tra l'intervento normativo e la politica di conservazione della *romanitas* perseguita da Maiorano a pochi anni dalla dissoluzione della *pars Occidentis* dell'impero, v. C. CORBO, *Diritto e decoro urbano in Roma antica*, Napoli, 2019, 21 ss.

¹⁴ Ad es., cfr. F.G. DE PACHTERE, *Les Campi Macri et le sénatusconsulte Hosidien*, in *Mélanges Cagnat*, 1912, 169; V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. 'Beneficia' e 'privilegia' tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, 141 nt. 4.

annunci di spettacoli¹⁵. Questi ultimi, in particolare, sembra risultassero particolarmente dettagliati, riportando non solo notizia dell'evento e del suo luogo di svolgimento ma anche il nome di colui che ne era promotore.

Con C. 11.41(40).4 siamo dunque al cospetto di un peculiare divieto di affissione, ricadente su aree di intenso transito e sosta, le stesse in cui, evidentemente, era maggiore la tendenza a collocare *picturae* per onorare personaggi di spettacolo o promuoverne le esibizioni. Evitare che tali spazi potessero essere imbrattati poteva senz'altro valere a preservare il pregio estetico della città. È del pari ragionevole che, per le finalità in discussione, non risultasse interdetto l'uso degli ingressi di circhi o teatri, ossia delle strutture destinate, per loro natura, ad ospitare quelle gare e rappresentazioni in cui i personaggi rappresentati nei ritratti erano evidentemente coinvolti. In tal modo, la cancelleria imperiale opera un contemperamento tra l'esigenza che l'utilizzo degli spazi pubblici avvenisse nel rispetto di interessi superiori e quella di consentire comunque la promozione di manifestazioni a cui la popolazione era solita prendere parte con significativo trasporto.

La costituzione in commento modella il proprio contenuto precettivo sulla contrapposizione tra le *images* dell'imperatore e le *picturae* di pantomimi, aurighi e attori, presentate quali testimonianze di realtà tra loro inconciliabili.

Il contrasto è veicolato attraverso un'oculata scelta terminologica. All'effigie imperiale è associato, all'infinito passivo, il verbo 'consecro' unito ad un riferimento ai luoghi in cui si trova esposta e che, perciò, le sono destinati. L'ascendenza religiosa della voce verbale è indubbia. L'aggettivo 'sacer', indica, in senso proprio, ciò che è riservato agli dèi («*quidquid quod deorum habetur*»)¹⁶ ed è perciò sottratto al dominio umano in forza di un processo che si fonda su una manifestazione di consenso degli organi della comunità¹⁷. Per traslato, il suo impiego può farsi corrispondere con quello di 'addicere' ('assegnare', 'dedicare') ma con una sfumatura di significato volta a trasmettere l'idea del carattere solennemente perpetuo, eterno, dell'attribuzione¹⁸.

L'uso del lemma, nell'ipotesi di nostro interesse, richiama l'esistenza di un culto verso la persona del *princeps*. Ancora in età classica, la religione romana, salvo sporadiche eccezioni (Caligola, Domiziano) non era ancora pervenuta ad equiparare l'imperatore

¹⁵ Gli studi condotti in tema, quanto all'Italia, hanno tratto beneficio dal peculiare stato di conservazione delle rovine di Pompei ed Ercolano. Per una panoramica sugli approfondimenti condotti, il cui numero complessivo è consistente, v. E. DIEHL, *Pompeianische Wandinschriften und Verwandtes*, Bonn, 1910; H. Geist, *Pompeianische Wandinschriften*, München, 1960; J.L. FRANKLIN JR., *Pompeii: The Electoral Program: Campaigns and Politics, A.D. 71-79*, Roma, 1980; L. CANALI, G. CAVALLO, *Graffiti latini*, Milano, 1991; R. BIUNDO, *La propaganda elettorale a Pompei: la funzione e il valore dei 'programmata' nell'organizzazione della campagna*, in *Athenaeum*, 91, 2003, 53ss.; A.E. COOLEY, M.G.L. COOLEY, *Pompeii. A Sourcebook*, London, 2004, 48 ss.; R.E. WALLACE, *An introduction to wall inscriptions from Pompeii and Herculaneum*, Wauconda, 2005; A. VARONE, *Iscrizioni e dipinti lungo via dell'Abbondanza: uno spaccato di vita reale nella Pompei del I sec. d. C.*, in S.A. CURUNI, N. SANTOPUOLI (a cura di), *Pompeii, Via dell'Abbondanza. Ricerche, restauri e nuove tecnologie*, Milano 2007, 122ss.; S. MAZZONI, *Panorama di Pompei: storia dello spettacolo e mondo antico*, in *Annali online UniFe – Sezione di Lettere*, 2008, 2, 186 ss.; H. SOLIN, *Iscrizioni parietali di Pompei*, in C. CAPALDI, F. ZEVI (a cura di), *La collezione epigrafica Mann*, Milano, 2017, 246 ss.

¹⁶ *Macr. Sat.* II.3.2.

¹⁷ Fest. voce 'Sacrum' (414L): «*Gallus Aelius ait sacrum esse quod <quo>cumque modo atque instituto civitatis consecratum est, sive aedis sive ara sive signum, locus sive pecunia, sive aliud quod dis dedicatum atque consecratum sit; quod autem privati suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedicent, id pontifices Romanos non existimare sacrum*».

¹⁸ Cfr. la voce 'Consecro', in Æ. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, I, Patavii, 1771, 798.

vivente ad un dio. Allo stesso tempo, era chiaro che il medesimo assai difficilmente potesse essere considerato alla stregua di un capo politico qualunque. Lo statuto del *princeps* restava quindi ambiguo. Una volta morto, la sua apoteosi richiedeva l'assenso del successore al trono e del senato¹⁹. Prima di allora, i gesti di venerazione, piuttosto che alla persona, erano indirizzati al suo spirito tutelare (*genius*) o all'espressione divina della sua volontà (*numen*)²⁰. Solo nel tardo impero, venne a consolidarsi l'archetipo divino della potestà regale. L'assimilazione delle somme cariche dello stato con Giove ed Ercole non superò il piano delle mere premesse teoriche e l'uso dei *cognomina Iovius* ed *Herculius* sembrò imporsi come segnale di compartecipazione alle virtù della divinità dell'autocrate che ne faceva sfoggio²¹. Con l'avvento del cristianesimo, la sostanza di molte pratiche restò inalterata, adeguandosi alla nuova concezione della realtà del potere politico²². Così, «l'idea di un imperatore-dio viene (...) sostituita, per influsso del cristianesimo, da quella più sfumata di "eletto da Dio", una sorta di tredicesimo apostolo a capo dell'ecumene romana»²³.

Alle riproduzioni delle fattezze di pantomimi, attori e aurighi, il testo di C. 11.41(40).4 associa, per converso, aggettivazioni espressive di scadimento e disarmonia: la veste degli spettacolanti è dimessa ('*humilis*'), il petto dell'*agitor* è segnato dalle rughe ('*rugosus*'), la persona stessa dell'attore è spregevole ('*vilis*'). Sembra quasi che la cancelleria imperiale intenda mortificare, con un'accurata scelta delle parole, le intenzioni di chi si

¹⁹ Cfr., anche con riferimento all'attività edilizia sviluppata a scopo commemorativo, D. PALOMBI, *Roma: culto imperiale e paesaggio urbano*, in 'Sacrum facere'. Atti del I Seminario di Archeologia del Sacro, Trieste, 17-18 febbraio 2012, Trieste, 2014, 119 ss.

²⁰ G. DUMÉZIL, *La religion romaine archaïque*, Paris, 1966; J. GASCOU, *Le rescrit d'Hispellum*, in *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*, 79, 1967, 609 ss.; P. VEYNE, *L'Empire gréco-romain*, Paris, 2005; S. WEINSTOCK, *Divus Julius*, Oxford, 1971; A.D. NOCK, *Essays on Religion and the Ancient World*, 2 voll., Oxford, 1972; J. BEAUJEU, *Les apologistes et le culte du souverain*, in W. DEN BOER (a cura di), *Le culte des souverains dans l'Empire romain*, Vandœuvres-Genève, 1972, 101 ss.; F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC – AD 337)*, Ithaca–New York, 1977; J.M. CARTER, *Suetonius. Divus Augustus*, edited with introduction and Commentarii, Bristol, 1982; F. MILLAR, *State and Subject: The Impact of Monarchy*, in E. SEGAL, F. MILLAR (a cura di) *Caesar Augustus. Seven Aspects*, Oxford, 1984; S.R.F. PRICE, *Gods and Emperors: the Greek Language of the Roman Imperial Cult*, in *Journal of Hellenic Studies*, 104, 1984, 79 ss.; S.R.F. PRICE, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge, 1984; J. SCHEID, *Religion et piété à Rome*, Paris, 1985; D. FISHWICK, *The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire*, Vol. I-II, Leiden, 1987-1992; P. ZANKER, *The Power of Images in the Age of Augustus*, Ann Arbor, 1988; J. SCHEID, *Romulus et ses frères, le collège des frères Arvales, modèle du culte public dans la Rome des empereurs*, Roma, 1990, 275; G.W. BOWERSOCK, *The Imperial Cult: Perceptions and Persistence*, in ID., *Studies on the Eastern Roman Empire. Social, Economic and Administrative History, Religion, Historiography*, Goldbach, 1994, 171ss.; C.J. GODDARD, *Les formes festives de l'allégeance au Prince en Italie centrale, sous le règne de Constantin: un suicide religieux?*, in *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité*, 114, 2002, 1025 ss.; R. GORDON, *The Roman Imperial Cult and the Question of Power*, in J.A. NORTH, S.R.F. PRICE (a cura di), *The Religious History of the Roman Empire. Pagans, Jews, and Christians*, Oxford, 2011, 37 ss.; I. GRADEL, *Emperor Worship and Roman Religion*, Oxford, 2002; W. VAN ANDRINGA, *La religion en Gaule romaine. Piété et politique (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.)*, Parigi, 2002; D. FISHWICK, *Cult, Ritual, Divinity and Belief in the Roman World*, Ashgate, 2012; W. VAN ANDRINGA, "M. Tullius...aedem Fortunae August(ae) solo et peq(unia) sua". *Private foundation and public cult in a Roman colony*, in C. ANDO, J. RÜPKE (a cura di), *Public and private in Ancient Mediterranean law and religion*, Berlin, 2015, 99 ss.

²¹ A.P. DI COSMO, 'Regalia Signa'. *Iconografia e simbologia della potestà imperiale*, in *Porphyra*, VI, Suppl. 10., Nov. 2009, 3s.

²² A. BRENT, *The Imperial Cult & the Development of Church Order*, Leiden-Boston-Köln, 1999.

²³ G. RAVEGNANI, *La corte di Giustiniano*, Roma, 1989, 15.

cura di esporre il ritratto di personaggi di tal fatta. Non pare casuale, in virtù di quanto si dirà a breve, che le caratterizzazioni accordate ai soggetti di cui si ordina la rimozione delle *picturae* attengano, indistintamente, all'aspetto esteriore o alla sfera interiore.

2. *L'onorabilità compromessa di pantomimi, attori ed aurighi.*

L'antitesi rimarcata nella fonte tra *princeps* e operatori dell'intrattenimento appare, già *prima facie*, tutt'altro che strumentale. In effetti essa vanta radici profonde.

Fin dalla loro prima comparsa, collocata intorno al 364 a. C., le azioni sceniche a Roma ebbero contenuto prevalentemente comico e farsesco, leggero e disimpegnato, talora sboccato, marcando una certa distanza dal teatro di stampo ateniese, carico di preoccupazioni ideologiche ed implicazioni politiche²⁴.

Per lo svago dello spettatore, all'attore era quindi richiesto di svilire la propria immagine e trasfigurare il proprio corpo. In tal modo, egli contravveniva agli imperativi del *mos maiorum*, per i quali l'aspetto individuale doveva essere ispirato ad austerità e severità. La deviazione dal modello comportamentale socialmente imposto ingenerava verso l'interessato un atteggiamento di riprovazione non soltanto sul piano etico ma anche sotto il profilo giuridico, segnalandosi in argomento una significativa commistione tra sistemi direttivi²⁵.

L'attore era così reputato *infamis* dall'editto del pretore, qualifica che ne depotenziava le relazioni con i concittadini, ponendolo al margine dei circuiti di solidarietà e riducendo, se non annullando, le possibilità di migliorare la propria posizione sociale²⁶. Il marchio

²⁴ «Eschilo, Sofocle, Euripide portavano nella tragedia la viva urgenza dei problemi politici, religiosi, morali della loro città, divenuta guida spirituale dell'Ellade, e la commedia antica rappresentava - checché si possa pensare delle disinteressate finalità artistiche dei suoi autori - l'eco ancor più immediata degli eventi politici, di cui consciamente inquadrava le risuonanze a rimorchio dei modi, degli spiriti e delle vicende della tragedia sua maggiore sorella [...]. Invece il teatro latino, lungamente nutrito dei succhi nudamente e spensieratamente buffoneschi e mimici derivatigli dal mondo della farsa italiota, o direttamente o attraverso il tramite del cosiddetto teatro etrusco e della farsa osca, non ebbe mai la nativa tendenza a porsi come voce genuina della più essenziale spiritualità e della più viva e cangiante esperienza etica del popolo da cui scaturiva» (E. PARATORE, *Storia del teatro latino*, Venosa, 2005, 4).

²⁵ Circa lo statuto giuridico e il ruolo sociale dell'attore v. F. DUPONT, *L'acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique*, Parigi, 1985; T. FRANK, *Statuto sociale degli attori a Roma*, in N. SAVARESE (a cura di), *Teatri romani. Gli spettacoli nell'antica Roma*, Milano, 1996, 157 ss.; E.J. JORY, *Associazioni di attori a Roma*, in N. SAVARESE (a cura di), *Teatri romani. Gli spettacoli nell'antica Roma*, Bologna, 1996, 168 ss.; C. EDWARDS, *Unspeakable Professions: Public Performance and Prostitution in Ancient Rome*, in J.P. HALLETT, M.B. SKINNER (a cura di), *Roman Sexualities*, Princeton, 1997, 66 ss.; P.G.MCC. BROWN, *Actors and actor-managers at Rome in the time of Plautus and Terence*, in P. EASTERLING, E. HALL (a cura di), *Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession*, Cambridge, 2002, 225 ss.; E. QUINTANA ORIVE, *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 50, 2003, 301 ss.; M. ALINEI, *Lat. hister, -tri, histrio, -onis 'attore': un prestito dal greco mediato dall'etrusco*, in R. BOMBI, G. CIFOLETTI, F. FUSCO, L. INNOCENTE, V. ORIOLES (a cura di), *Studi linguistici in onore di R. Gusmani I*, Alessandria, 2006, 13ss.; A.E. DUNCAN, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in C.A. FARAONE, L.K. MCCLURE (a cura di), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, United States of America, 2006, 252 ss.; C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia: studi sul senatoconsulto di Larino*, Milano, 2006; H. LEPPIN, *Between marginality and celebrity: entertainers and entertainments in Roman society*, in M. PEACHIN (a cura di), *The Oxford Handbook of social relations in the Roman world*, Oxford 2011, 660 ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 1 ss.; V. VENTURINI, *Scritture teatrali e artisti nell'antica Roma*, in *Dionysus ex machina*, 4, 2013, 244 ss.; G. GRECO, *Profili giuridici del mestiere di attore nella tarda antichità*, in *Koinonia*, 42, 2018, 355 ss.

²⁶ L'*infamia* non restò l'unica sanzione prodotta dal controllo sui costumi, essendo note dalle fonti anche le figure dell'*ignominia* e dell'*indignitas* a cui la prima risultò talora sovrapporsi quanto a presupposti ed

infamante ne comportava l'esclusione dal Senato e dalle magistrature cittadine e municipali²⁷. Impossibilitato a fare ingresso nella legione²⁸, sopportava significative incapacità di carattere processuale, quali quella di *postulare pro alio*²⁹, di fungere da *cognitor* o nominarne uno per sé³⁰; di promuovere accuse presso le corti criminali³¹. Per iniziativa dei censori, gli *scaenici* potevano essere anche assegnati alla classe degli *aerarii*³². Si sottraevano alla sanzione solo gli attori di farse atellane ma questo privilegio si sarebbe esaurito quando, con il principato, essi avrebbero smesso di essere animati da spirito amatoriale, accedendo al professionismo³³.

effetti. La labilità dei confini tra figure doveva causare incertezza anzitutto presso gli antichi, come dimostra, ad esempio, il confronto sviluppato nella *pro Cluentio* ciceroniana sul contenuto delle limitazioni a carico dell'assistito dell'Arpinate, presunto omicida e precedentemente incorso in un episodio di corruzione che ne aveva causato l'espulsione dall'ordine equestre (Cic. *Clu.* 4.117, 119-120, 43.122). In generale sull'argomento v. A.H.J. GREENIDGE, *'Infamia': Its Place in Roman Public and Private Life*, Oxford, 1894; L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937; M. KASER, *'Infamia' und 'Ignominia' in den römischen Rechtsquellen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 73, 1956, 220ss.; U. BRASIELLO, *Infamia*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino 1962, 641ss.; M. LAURIA, *'Infames' ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *Iura*, 21, 1970, 182 ss.; A. D'ORS, *Una nueva lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas: Scritti in onore di Antonio Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2575 ss.; A. E. ASTIN, *Regimen morum*, in *The Journal of Roman Studies*, 78, 1988, 14 ss.; E. BALTRUSCH, *Regimen morum: die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München, 1988; M. DE LARDIZÁBAL Y URIBE, *Discurso sobre las penas, título V, apartado IV (De las penas de infamia)*, Granada, 1997, 105; F. CAMACHO DE LOS RÍOS, *La 'infamia' en el Derecho romano*, Alicante, 1997; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico: poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998; A. MAFFI, *La costruzione giuridica dell'infamia nell'ordinamento romano*, in P. PRODI, (a cura di) *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, 2007, 41 ss.; J.G. WOLF, *Lo stigma dell'ignominia*, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI (a cura di), *'Homo, caput, persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, 2010, 491 ss.; L. FEITOSA-R. GARRAFFONI, *'Dignitas' and 'infamia': Rethinking Marginalized Masculinities in Early Principate*, in *Studia Historica Historia Antiqua*, 28, 2010, 57 ss.; O. MARLASCA MARTÍNEZ, *Algunos supuestos de infamia y sus consecuencias jurídicas en las fuentes romanas y medievales*, in *Estudios de Deusto* 61.1, 2013, 247 ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 1 ss.; S. DI SALVO, *In tema di 'infamia' e di 'postulatio'*, in *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino 2013, 95 ss.; S. BOND, *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, in *Classical Antiquity*, 33, 2014, 1 ss.; L. ATZERI, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. BABUSIAUX, A. KOLB (a cura di), *Das recht der 'soldatenkaiser'*, Berlin-München-Boston, 2015, 127-159; G. GRECO, *'Turpitudō'. Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli, 2018, 17 ss.

²⁷ CIL I² 593.

²⁸ LIV., 7.2.12.

²⁹ D. 3.1.1.5. In argomento v., per tutti, A. BERGER, *'Postulare'*, in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 639 ss.; V. CARRO, *"...Et ius et aequom postulas..."*. *Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli 2006, 126 ss.; F. FASOLINO, *'Postulare iudicem'*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Padova, 2012, 243 ss.

³⁰ Paul. Sent. 1.2.1: *omnes infames, qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt etiam volentibus adversariis*.

³¹ D. 48.2.4. . Sull'articolata selezione dei soggetti in grado di dare impulso agli *iudicia publica* v., tra gli altri, L. FANIZZA, *Delatori ed accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988; F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari, 1996; S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo)*, Milano, 1996.

³² LIV., 7.2.12.

³³ LIV. 7.2.12: *quod genus ludorum ab Oscis acceptum est tenuit iuventus nec ab histrionibus pollui passa est; eo institutum manet ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant*. Le ragioni del diverso trattamento riservato agli *actores Atellanarum* possono ricostruirsi solo su basi ipotetiche, per mancanza di notizie più precise. Propensi a ritenere che esse vadano individuate

La condizione degli attori assunse connotati che potrebbero dirsi addirittura deteriori con il passaggio dapprima al principato e, quindi, al dominato. Già con la legislazione augustea cominciò a profilarsi un'assimilazione dell'ambiente delle scene a quello del meretricio³⁴.

Attraverso la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, si stabilì che il senatore e i suoi figli non sarebbero stati esentati dalle conseguenze pregiudizievoli riservate ai celibi se avessero contratto matrimonio con liberti o persone che, anche solo in una fase precedente della vita, avessero esercitato l'arte teatrale o questa fosse la professione di uno dei genitori. Faceva eccezione la figlia del senatore già disonorata prima del matrimonio³⁵ ma una tale evenienza, piuttosto che invalidare la portata della disposizione, ci sembra rispondere ad un mero calcolo opportunistico: alla luce dei suoi trascorsi, difficilmente la donna avrebbe potuto aspirare ad un marito di maggior rango e più elevata rispettabilità³⁶.

nel diletantismo, sono, tra gli altri, E. QUINTANA ORIVE, *Sobre la condición jurídica de los actores* cit., 302 nt. 5. ed E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore* cit., 5.

³⁴ Della più recente letteratura sul meretricio in diritto romano segnaliamo T.A. MCGILL, *Prostitution, Sexuality and the Law in the Ancient Rome*, New York 1998; R. FLEMMING, 'Quae Corpore Quaestum Facit': *The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, in *Journal of Roman Studies*, 89, 1999, 40 ss.; S. PULIATTI, 'Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt'. *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana*, U. CRISCUOLO (a cura di), *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, società, diritto. Atti del convegno internazionale, Napoli 26-28 aprile 2001*, Napoli, 2003, 31 ss.; P. G. GUZZO-V. SCARANO USSANI, 'Ex corpore lucrum facere'. *La prostituzione nell'antica Pompei*, Roma 2009; L. SOLIDORO, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014, 3 ss.; F. LAMBERTI, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 4, 2014, 61 ss.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del meretricium nel diritto romano*, in L. GAROFALO (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, Ospedaletto, 2017, 155 ss.

³⁵ D. 23.2.47 (Paul. 2 ad l. Iul. et Pap.): *Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit*. Un'esegesi del passo volta ad avvalorare la tesi per cui l'accostamento tra 'corpore quaestum' e 'artem ludicram' non appartenga al testo originario della legge Giulia è operata da S. SOLAZZI, *Prostituite e donne di teatro nelle leggi augustee*, in *Scritti di diritto romano*, IV, Napoli 1963, 181 ss.. Ad alcune singolarità sul piano testuale, che si ritiene sommestamente non decisive, l'autore aggiunge l'argomentazione logica secondo cui «la tolleranza dei libertini aveva anch'essa i suoi limiti e, se potevano accettare le nozze con una donna di teatro [...], forse sdegnavano il matrimonio con una pubblica meretrice o con una mezzana» (184). Il rilievo, tuttavia, sembra trascurare che in D. 23.2.47 non si prendono in considerazione le meretrici di più bassa frequentazione ma donne che sono pur sempre figlie di membri del senato.

³⁶ Per un inquadramento della legislazione matrimoniale augustea v. P. CSILLAG, *The Augustan Laws on Family relations*, Budapest, 1976; L. RADITSA, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2.13, 1980, 278 ss.; P. JÖRS, 'Iuliae rogationes'. *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 1985; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford, 1991, p. 277 ss.; R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, Padova, 1996; G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997; T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Casta domus': *un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2002; P. GIUNTI, 'Consors vitae'. *Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004; C. FAYER, *La 'familia' romana*, 2, Roma, 2005, 563 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova, 2006; R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 105, 2011, 197 ss.; G. RIZZELLI, *Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea: qualche considerazione*, in *Index*, 40, 2012, 271 ss.; C. BUSACCA, 'Iustae nuptiae'. *L'evoluzione del matrimonio romano dalle fasi precittadine all'età classica*, Milano, 2012; M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. 'Matrimonium iustum' - 'matrimonium iniustum'*, Napoli, 2012, 89 ss.; P. BUONGIORNO, *Storia di un dialogo. La data della 'Lex Iulia de adulteriis'*, in P. BUONGIORNO, S. LOHSSE (a cura di), *Fontes*

La saldatura tra spettacolo e prostituzione giunge a decisiva maturazione nei secoli successivi, fino a trovare icastico riscontro nel titolo quarantunesimo del libro undicesimo del *Codex repetitae praelectionis*, dove si trovano aggregati materiali che, nel Codice Teodosiano, erano ordinati in tre diversi titoli (V, VII e VIII) del libro quindicesimo. A dar conto di una siffatta scelta compilatoria vi è la notazione per cui il teatro di età imperiale appare ancora più frivolo che in passato. I testi di tragedie e commedie cessano di essere oggetto di rappresentazione e sopravvivono solo nella lettura recitata o cantata che se ne faceva nelle scuole o in circoli ristretti e colti³⁷. A riscuotere ampia fortuna è il *mimo*, un tipo di spettacolo dall'intonazione comica in cui sono fusi, con una certa versatilità, gesti, parole e danza. Le esibizioni non disdegnano di esaltare il corpo nudo, dando spazio a rappresentazioni fortemente lascive, che avrebbero coinvolto, secondo la voce malevola di Procopio, anche una futura imperatrice come Teodora³⁸. La promiscuità tra meretricio e mestiere di attore non era nozione familiare ai soli governanti che dovevano fronteggiarne le conseguenze sul piano sociale. Essa poteva dirsi a tal punto conclamata presso l'opinione pubblica che, tra le frequentazioni meno lodevoli che una persona in vista potesse avere, le fonti letterarie richiamano, congiuntamente e secondo formule quasi stereotipate, quelle con mimi, prostitute, pantomimi, cantanti e lenoni³⁹. In termini di produzione normativa, tutto ciò si tradusse in provvedimenti che riproposero e aggiornarono l'effetto di segregazione già conosciuto dalla categoria dei teatranti con l'*infamia*. Così, nel 336 d.C., l'imperatore Costantino rinnovò il ricorso allo strumento dei divieti matrimoniali precludendo implicitamente le nozze delle attrici con senatori e altri dignitari quali *perfectissimi, duumviri, duumviri quinquennales, flamines* e *sacerdotii provinciales*. A questo risultato pervenne negando legittimazione alla prole derivata da queste unioni e stabilendo che i discendenti legittimi del marito potessero tornare in possesso di tutti i beni che quegli avesse attribuito alla moglie attrice o ai figli avuti da

Iuris. Atti del VI. Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten (Lecce, 30-31 marzo 2012), Napoli, 2013, 273 ss.; M.A. FINO, *La legislazione matrimoniale augustea. Un'occasione per valutare le potenzialità dell'analisi del diritto condotta nella prospettiva dell'ecologia umana : valutazioni preliminari*, in F. ZUCCOTTI, M.A. FENOCCHIO (a cura di), *A Pierluigi Zannini: scritti di diritto romano e giusantichistici*, Milano, 2018, 97 ss.

³⁷ Dio Chrys., *Or.* 19.5; Suet., *Nero* 21.5; PLIN., *Ep.* 7.17.3 su cui v. L. LUGARESI, *Il teatro di Dio. Il problema degli spettacoli nel cristianesimo antico (II-IV secolo)*, Brescia, 2008, 68 s., con ampia bibliografia.

³⁸ Procop., *Hist. Arc.* 9.20-23.

³⁹ Ad es. Treb. Poll., *Salonin. Gallien.* 3 associa tali compagnie all'imperatore Salonino Gallieno, mentre Flav. Volpisc., *Carin.* 20.3 a Carino.

lei⁴⁰. La misura sarebbe rimasta in vigore sino al 542 d.C., quando Giustiniano ne stabilì l'abrogazione⁴¹.

Più complessa appare la ricostruzione dello statuto giuridico degli *agitatores*. Questi, a voler dar credito alla testimonianza ulpiana annoverata in D. 3.2.4 pr., sarebbero stati esentati dall'*infamia* al pari dei musici (*thymelici*), potendo esibirsi senza sacrificio per il decoro, anzi dando prova delle proprie abilità⁴².

È tuttavia possibile che le valutazioni in argomento siano pervenute ad esiti diversi nei decenni successivi, come sembra presupporre proprio la costituzione esaminata in queste

⁴⁰ CTh. 4.6.3 Imp. Constantinus ad Gregorium. *Senatores seu perfectissimos, vel quos in civitatibus duumviralitas vel quinquennialitas vel flamonii vel sacerdotii provinciae ornamenta condecorant, placet maculam subire infamiae et peregrinos a romanis legibus fieri, si ex ancilla vel ancillae filia vel liberta vel libertae filia, sive romana facta seu latina, vel scaenica vel scaenicae filia, vel ex tabernaria vel ex tabernari filia vel humili vel abiecta vel lenonis vel harenarii filia vel quae mercimoniis publicis praeftuit, susceptos filios in numero legitimorum habere voluerint aut proprio iudicio aut nostri praerogativa rescripti, ita ut, quidquid talibus liberis pater donaverit, sive illos legitimos seu naturales dixerit, totum retractum legitimae suboli reddatur aut fratri aut sorori aut patri aut matri. Sed et uxori tali quodcumque datum quolibet genere fuerit vel emptione collatum, etiam hoc retractum reddi praecipimus: ipsas etiam, quarum venenis inficiuntur animi perditorum, si quid quaeritur vel commendatum dicitur, quod his reddendum est, quibus iussimus, aut fisco nostro, tormentis subici iubemus. Sive itaque per ipsum donatum est qui pater dicitur vel per alium sive per suppositam personam sive ab eo emptum vel ab alio sive ipsorum nomine comparatum, statim retractum reddatur quibus iussimus, aut, si non existunt, fisci viribus vindicetur. Quod si existentes et in praesentia rerum constituti agere noluerint pacto vel iureiurando exclusi, totum sine mora fiscus invadat. quibus tacentibus et dissimulantibus a defensione fiscali duum mensuum tempora limitentur, intra quae si non retraxerint vel propter retrahendum rectorem provinciae interpellaverint, quidquid talibus filiis vel uxoribus liberalitas impura contulerit, fiscus noster invadat, donatas vel commendatas res sub poena quadrupli severa quaestione perquirens. Licinniani autem filius, qui fugiens comprehensus est, compedibus vinctus ad gynaecei Carthaginis ministerium deputetur. Lecta xii k. aug. Carthagine Nepotiano et Facundo cons. (336 iul. 21). In una prospettiva di indagine più vasta di quella considerata in questa sede, la costituzione è stata richiamata quale testimonianza del fatto che «lo stato romano stesso aveva, in epoca imperiale e tardo antica contribuito in maniera sostanziale a ridurre, in certi ambiti, le distanze fra liberi appartenenti agli strati inferiori della società, plebei, e schiavi e ad accomunare nel disprezzo delle élites gli uni e gli altri [...]. Sembrano allargarsi nella tarda antichità i ceti giudicati dallo stato socialmente squalificati posti sullo stesso piano degli schiavi» (V. NERI, *Tra schiavi e liberi: aspetti della mobilità sociale tardoantica*, in *Koinonia*, 36, 2012, 89 ss.).*

⁴¹ Nov. Iust. 117.6

⁴² D. 3.2.4 (Ulp. 6 ad ed.): *Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere: virtutis enim gratia hoc facere. Et generaliter ita omnes opinantur et utile videtur, ut neque thymelici neque xystici neque agitatores nec qui aquam equis spargunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur.* Per un'indagine complessiva sul ruolo sociale e il trattamento giuridico di coloro che praticavano attività agonistiche, cfr. E. FRANCIOSI, *Athletae, agitatores, venatores. Aspetti del fenomeno sportivo nella legislazione postclassica e giustiniana*, Torino 2012.

pagine⁴³. L'indicazione degli aurighi come infami, del resto, ricorre in modo espresso in uno scolio dell'Enantiofane a Bas. 21.2.4⁴⁴.

Quale che sia stata la parabola fatta registrare dalla condizione degli *agitatores* sul piano del diritto, resta innegabile l'esistenza di remore a considerarli persone stimabili. Il fatto stesso che Ulpiano, nel commentare l'editto, senta la necessità di fornire puntualizzazioni a riguardo sembra sottintendere che, almeno all'epoca dei Severi, il punto fosse oggetto di discussione. In ogni caso, in C. 11.41(40).4 si prende in considerazione l'aspetto per nulla composto e raffinato delle raffigurazioni che li riguardavano, il che sembra sufficiente a giustificare l'ordine di rimozione che ne viene impartito.

3. *Promozione e tutela dell'immagine dell'imperatore.*

Agli antipodi del processo di deterioramento che interessò la considerazione sociale e l'inquadramento giuridico degli operatori dello spettacolo si colloca il percorso di valorizzazione conosciuto dall'effigie imperiale.

In un contesto territoriale particolarmente vasto, quale era quello dell'impero romano, il *princeps* non poteva essere ovunque; anzi, averne avuto la presenza tra le proprie mura costituiva per le comunità un raro privilegio. Fatta eccezione per Adriano, che dimostrò una spiccata propensione alla mobilità, altri imperatori lasciarono la capitale con maggiore parsimonia e, quando ciò avvenne per ragioni belliche, i loro spostamenti risultarono abbastanza ripetitivi, condizionati dalla posizione dei fronti di combattimento. Eppure, il contatto tra la massima autorità e la popolazione costituiva un mezzo insostituibile di consolidamento del consenso. Ce lo testimoniano le narrazioni degli *adventus* imperiali presso le comunità locali. Eventi del genere rispondevano ad un solenne cerimoniale a cui erano chiamati ad assistere e partecipare in modo corale non solo i magistrati cittadini o i delegati romani che vi risiedevano ma l'intera popolazione. Le vie del centro, riccamente addobbate, ospitavano cortei accompagnati da urla di giubilo ed acclamazioni; si programmavano sacrifici presso i principali edifici di culto; erano celebravano giochi e spettacoli⁴⁵. Si trattava, insomma, di occasioni di grande festa,

⁴³ In più luoghi della sua opera lo Scheltema si è fatto promotore della tesi secondo la quale le soluzioni dettate dai giuristi classici nell'opera antologica avrebbero prevalso sulle costituzioni imperiali anteriori al dicembre 533 d.C. che avessero il medesimo argomento, in base al principio '*lex posterior derogat priori*'. Ciò sarebbe avvenuto in quanto, a differenza di quanto previsto per il Digesto, al *Codex* giustiniano non sarebbe stata conferita nuova forza di legge all'atto della pubblicazione, per cui ciascun provvedimento legislativo doveva considerarsi in vigore a far data dalla sua originaria emanazione (H.J. SCHELTEMA, *Subseciva III. Die Verweisungen bei den frühbyzantinischen Rechtsgelehrten*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis - Revue d'histoire du droit*, 30, 1962, 357 (ora in *Opera minora ad iuris historiam pertinentia*, Groningue, 2004, 118); ID., *Subseciva XVI. L'autorité des Institutes, du Digeste et du Code Justinien*, in *Revue Internationale des droits de l'antiquité*, 13, 1966, 344 ss. (poi in *Opera cit.*, 151 ss.); ID., *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden 1970, 28 s. (poi in *Opera cit.*, 78 s.). Per una critica dell'ipotesi, anche con richiami alle fonti commentate in questo studio, v. A. CHERCHI, *Riflessioni sull'applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo tra Digesto e Codice. A proposito di una teoria di Scheltema*, in D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Interpretare il Digesto: storia e metodi*, Pavia, 2014, 229ss.

⁴⁴ Sch. 2 ad Bas. 21.2.4.

⁴⁵ P. DUFRAIGNE, '*Adventus Augusti Adventus Christi*', *recherché sur l'exploitation idéologique et littéraire d'un ceremonial dans l'Antiquité*, Parigi, 1994; S. BENOIST, *Le retour du prince dans la Cité (juin 193-juliet 326)*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 10.1, 1999, 149 ss.; C. BADEL, '*Adventus et salutatio*', in A. BÉRENGER, É. PERRIN-SAMINADAYAR, *Les entrées royales et impériales*, Parigi, 2009, 157 ss.; S. BENOIST, *Rome, le prince et la Cité: Pouvoir impérial et cérémonies publiques (Ier siècle av. - début du IVe siècle ap. J.-C.)*, Parigi, 2005; C. KLOSE, *A Farewell to Methods? Imperial 'adventus-scenes' and Interpretations of Roman Historical Reliefs*, in C. KLOSE, L.C. BOSSERT, W. LEVERITT (a cura di), *Fresh*

i cui fasti furono temperati in parte dai sovrani cristiani, di cui l'imperatore si serviva per rendere manifesti ai sudditi i tratti maggiormente significativi della sua personalità, affinché quelli potessero ricavarne sensazioni positive e convincersi, anzitutto sul piano emotivo, che le redini dello stato fossero tenute dall'uomo giusto⁴⁶.

Se il legame quotidiano tra il popolo e la sua guida non poteva basarsi sul contatto diretto, erano i simulacri dell'imperatore a surrogarne la presenza, come una sorta di strumento in grado di procurare ubiquità⁴⁷. I rispetti che si sarebbe dovuto tributare al regnante, erano quindi indirizzati ai manufatti che ne replicavano le fattezze, compresi i discorsi di elogio, recitati come se l'eminente destinatario fosse presente ad ascoltarli⁴⁸.

La ritrattistica imperiale rivestiva, più in particolare, una funzione celebrativa al servizio delle strategie comunicative del potere.

Le riproduzioni delle fattezze dell'imperatore, solitamente commissionate da funzionari o finanziatori privati desiderosi di acquisire considerazione ai suoi occhi, dovevano effettuarsi previo consenso dell'interessato. Ciò attribuiva all'autorità centrale la possibilità di pretendere che la realizzazione dei ritratti avvenisse con il ricorso a prototipi di suo gradimento. Questi modelli, in base alla maggiore o minore sottolineatura di lineamenti e movenze, divenivano espressione programmatica di un determinato stile di governo⁴⁹, fungendo da segno plastico della primazia politico-istituzionale del *princeps* in misura almeno pari a quanto era in grado di fare l'onomastica⁵⁰.

Tale fenomeno corrispose, sul piano politico, alla sempre più marcata sovrapposizione tra lo stato e la persona dell'imperatore di cui si ha traccia significativa anche sul piano della repressione criminale.

Quale spia della trasformazione di cui si discute può proficuamente assumersi l'evoluzione subita dai contorni del *crimen maiestatis*. La figura, originariamente, doveva costituire una diretta proiezione dell'arcaica *perduellio*, intesa come violazione del

Perspectives on Graeco-Roman Visual Culture. Proceeding of an International Conference at Humboldt-Universität, Berlin, 2nd-3rd September 2013, Berlino, 2015, 99 ss.; J.A. LATHAM, *Performance, Memory, and Processions in Ancient Rome: The Pompa circencis from the Late Republic to Late Antiquity*, Cambridge, 2016.

⁴⁶ P. PORENA, *Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale*, in F. AMARELLI (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma, 2005, 25s.

⁴⁷ Fronto ad M. Caes. 4.12.4: «[...] Scis, ut in omnibus argentariis mensulis perguleis taberneis protecteis vestibulis fenestris usquequaque, ubique imagines vestrae sint volgo propositae, male illae quidem pictae pleraeque et crassa, lutea immo Minerva fictae scalptaevae; cum interim numquam tua imago tam dissimilis ad oculos meos in itinere accidit, ut non ex ore meo excusserit jactum osculei et savium».

⁴⁸ Esempio sembra il panegirico pronunciato, nell'anno 501 o 502 d.C., dal retore Procopio nel teatro di Gaza per l'imperatore Anastasio (Proc. Gaz., *Pan. Anast.*, 29). L'occasione era offerta dalla dedica di una statua del sovrano. Nel prendere la parola di fronte alla folla dei suoi concittadini che si accalcava intorno all'effigie regale, mostrandole il dovuto rispetto, quegli si mostra consapevole di «ricevere l'imperatore stesso attraverso la sua immagine», confermando che questa ne facesse in tutto le veci. Sui rapporti tra panegirici e statuaria cfr. I. TANTILLO, *Panegirici ed altri 'elogi' nelle città tardoantiche*, in G. URSO (a cura di), *'Dicere Laudes': elogio, comunicazione, creazione del consenso. Atti del Convegno della Fondazione Canussio a Cividale del Friuli, Settembre 2010*, Pisa, 2011, 337 ss.

⁴⁹ D. BOSCHUNG, *Autorappresentazione e propaganda. L'esempio del ritratto imperiale*, in J. ARCE, E. ENSOLI, E. LA ROCCA (a cura di), *'Hispania Romana', da terra di conquista a provincia dell'impero*, Roma, 1997, 239 ss.

⁵⁰ Così dovette essere, ad esempio, per l'assunzione del *cognomen* 'Augustus' da parte di Ottaviano, a segnalare la rinnovata centralità, nell'organizzazione di governo profilatasi dopo la battaglia di Azio, di quell'*auctoritas* un tempo incarnata dai *patres* che sedevano in senato. Sul punto, v. V. MANNINO, *Considerations about the basis of Octavian's power*, in A. MURILLO VILLAR, A. CALZADA GONZÁLEZ, S. CASTAN PÉREZ-GÓMEZ (a cura di), *Homenaje al Profesor Armando Torrent*, Madrid, 2016, 527 ss.

dovere di lealtà verso le divinità della *civitas* e le sue istituzioni. In epoca repubblicana, anche in funzione anti-tribunizia, assorbì nel proprio ambito di rilevanza gli abusi di potere perpetrati dai magistrati che arrecassero pregiudizio al prestigio ed al potere della comunità. Con il principato, la sua repressione si giovò delle direttive augustee contenute nella *lex Iulia maiestatis* e i suoi contorni si fecero più labili⁵¹, al punto da comprendere un vasto novero di azioni ed omissioni che avessero quale destinataria la persona dell'imperatore⁵².

Tanto è evidente presso la giurisprudenza severiana. Dal noto frammento ulpiano riportato in D. 48.4.1 pr.-2⁵³ apprendiamo che il reato poteva ritenersi equiparabile al sacrilegio, essendo probabilmente percepito come atto ostile alla religione tradizionale e ai valori di *fas* e *pietas* da questa veicolati. Lo stesso testo enumera una serie di atti eversivi compiuti da privati cittadini o titolari di cariche pubbliche ritenuti meritevoli di sanzione. Taluni di essi sono puniti in quanto realizzati *iniussu principis*, altri perché contrari agli interessi del *populus Romanus* o *contram rem publicam*. Proprio la

⁵¹ L'espansione delle fattispecie punibili dovette giovare in non pochi casi del ricorso all'analogia, come dimostra in Tac. Ann. 2.50 l'episodio delle ingiurie alla casa imperiale proferite da Appuleia Varilla e la più tarda notazione di Modestino alla cui stregua la lesa maestà era repressa tanto secondo il testo della legge augustea quanto alla stregua della sua interpretazione analogica (D. 48.4.7). Sull'argomento, di recente, v. M. SCOGNAMIGLIO, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. SOLIDORO (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, Torino, 2016, 137 ss.

⁵² Sulla figura criminosa e la sua evoluzione, v. P.M. SCHISAS, *Offences against the State in Roman Law and the Courts Which Were Competent to Take Cognisance of Them*, London, 1926; B. KÜBLER, voce '*Maiestas*', in *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XIV, 1, Stuttgart, 1928, 554 ss.; C.W. CHILTON, *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *Journal of Roman Studies*, 45, 1955, 73 ss.; H. DREXLER, '*Maiestas*', in *Aevum*, 30, 1956, 195 ss.; J.D. ALLISON, J.E. CLOUD, *The 'Lex Iulia Maiestatis'*, in *Latomus*, 21, 1962, 711 ss.; J.D. CLOUD, *The Text of Digest XLVIII,4. 'Ad Legem Iuliam Maiestatis'*, in *Zeitschrift der Savigny – Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung*, 80, 1963, 206 ss.; F.S. LEAR, '*Crimen Laesae Maiestatis*' in the '*Lex Romana Visigothorum*', in ID., *Treason in Roman and Germanic Law. Collected Papers*, Austin, 1965, 108 ss.; R.A. BAUMAN, *Some Problems of the Lex Quisquis*, in *Antichthon*, 1, 1967, 49 ss.; ID., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1970; ID., '*Impietas in Principem*'. *A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.*, München, 1974; ID., '*Maiestatem populi Romani comiter conservanto*', in *Acta Iuridica*, 36, 1976, 19 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *C. Th. 9.5. ad legem Iuliam maiestatis*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 86-87, 1984, 95 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina della 'lesa maestà' tra tardoantico e medioevo*, in EAD., *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, 9 ss.; EAD., *La disciplina del 'crimen maiestatis' tra Tardo Antico e Medioevo*, in C. CASCIONE, C. MASI DORIA (a cura di), *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*, Napoli, 2002, 361 ss.; P. GARBARINO, *Appunti sulla 'lex quisquis' (CTh. 9,14,3)*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 'Vittorio Scialoja'*, 107, 2013, 137 ss.; L. DI CINTIO, '*Pater patriae*' e '*maiestas*': un possibile nuovo modello normativo, in *Iura & Legal Systems*, 6, 2019, 2, 9 ss.

⁵³ D. 48.4.1 pr.-2: «*Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur. [1] Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur. Quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent: quo armati homines cum telis lapidibusve in urbe sint convenienter adversus rem publicam, locave occupentur vel templa, quove coetus conventusve fiat hominesve ad seditionem convocentur: cuiusve opera consilio malo consilium initum erit, quo quis magistratus populi Romani quive imperium potestatemve habet occidatur: quove quis contra rem publicam arma ferat: quive hostibus populi Romani nuntium litterasve miserit signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes populi Romani consilio iuventur adversus rem publicam: quive milites sollicitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve adversus rem publicam fiat: [2] Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur».*

coesistenza tra i richiami all'imperatore e quelli alla *res publica* accolti nel frammento segnala l'intervenuta commistione tra queste due realtà⁵⁴.

La promozione della persona del principe come valore da tutelare a sé stante diviene palese nei testi che i commissari di Giustiniano si premurano di collocare consecutivamente, poco oltre quello appena esaminato:

D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 *reg.*): *Hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobata conflaverit.*

D. 48.4.5 pr.-2 (Marcian. 5 *reg.*): *Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit. [1] Nec qui lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit, crimen maiestatis commisit: et ita Severus et Antoninus Iulio Cassiano rescripserunt. [2] Idem Pontio rescripsit non videri contra maiestatem fieri ob imagines caesaris nondum consecratas venditas.*

D. 48.4.6 (Venon. 2 *de iudic. publ.*): *Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur.*

Il contenuto dei passi appena riportati non dovrebbe essere stato oggetto di manomissioni. La ricostruzione della volontà normativa che per mezzo di essi si intende esprimere risulta più agevole quando si proceda al loro esame seguendo l'ordine inverso rispetto a quello in cui sono proposti nel Digesto. La fattispecie incriminata è infatti illustrata in D. 48.4.6, dove si sostiene la soggezione alle conseguenze previste per le offese alla *maiestas* di coloro che fondessero statue o immagini dell'imperatore, dopo che fossero state oggetto di consacrazione. Il comportamento incriminato consiste, dunque, nella distruzione dell'effigie del *princeps*, realizzata allo scopo di ricavarne materia prima da reimpiegare per altre realizzazioni. Il divieto in questione risulta utilmente esteso anche ad attività diverse dalla fusione («*aliudve quid simile admiserint*»), la quale, per ovvie ragioni tecniche, sarebbe valsa per le sole opere in metallo o, comunque, composte da materiali suscettibili di liquefazione. Marciano puntualizza, però, che non può imputarsi la lesa maestà a chi si occupi di rifare statue del Cesare che siano rovinate dal tempo. Scevola rammenta che il senato ebbe ad assolvere dal *crimen maiestatis* un tale che aveva operato la fusione di immagini imperiali non approvate. L'oltraggio recato all'effigie, ancora secondo quanto riporta Marciano, risulta punibile solo se venga operato in maniera consapevole dal soggetto agente, dovendosi escludere, ad esempio, nel caso in cui un tale lanci un sasso senza un obiettivo preciso, colpendo casualmente una statua del *princeps*.

4. *Locus honestus / inhonestae personae.*

Gli approfondimenti condotti dovrebbero contribuire a rendere meno oscuro il contrasto tra *locus honestus* e *inhonestae personae* con cui si chiude il provvedimento esaminato. L'aggettivo impiegato dalla fonte presenta molteplici sfumature di senso e tutte sembrano utili a chiarire il divieto di cui si discorre in C. 11.41(40).4. '*Honestus*' è anzitutto chi si renda 'portatore di *honor*', quindi si offre agli altri consociati come persona degna di stima e considerazione per le proprie qualità personali. Allo stesso tempo, l'aggettivo attiene alle azioni che procurano al loro autore apprezzamento e considerazione. Infine,

⁵⁴ Sulle problematiche interpretative poste dal testo del giurista severiano e le eventuali manipolazioni v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *La disciplina della 'lesa maestà'*, cit., 9 ss.

'*honestus*' è espressione di bellezza non soltanto di animo, ma anche meramente esteriore⁵⁵.

Nel testo di nostro interesse, l'*honestas* è senza dubbio quella dell'imperatore, i cui meriti (veri o presunti) sono divulgati per ragioni di propaganda attraverso il culto delle sue immagini. Di tale qualità partecipano i punti della città in cui esse sono esposte, che diventano quindi *honesti*, cioè risplendenti di virtù.

Il divieto richiamato in C. 4.41(40).4 tende quindi a mantenere indenne la solennità ed il carisma della figura dell'imperatore, alla cui celebrazione era funzionale la statuaria distribuita nel perimetro cittadino. Ciò che si intende proibire è che le fattezze dei sommi governanti possano trovarsi affiancate a quelle di vili spettacolanti, così pregiudicando le ragioni di propaganda per cui quei monumenti erano realizzati.

Allo stesso tempo, però, la misura restrittiva finisce per intervenire a protezione di un valore estetico, secondo l'impressione che è possibile ricavare dall'insistenza con cui l'estensore del provvedimento sottolinea la sguaiatezza propria dell'aspetto di attori ed aurighi, la cui apparenza è inconciliabile con quegli scorci cittadini che derivavano il proprio pregio dal fatto di ospitare testimonianze tangibili della prodezza e abilità politica della massima autorità.

In virtù di tutte le riflessioni operate, la misura riportata in C. 11.41(40).4 sembra calarsi perfettamente in una prospettiva olistica di approccio alla realtà, in cui la bellezza delle cose non risiede unicamente nella loro immagine esteriore ma impone che questa sia valutata congiuntamente ad altri caratteri, il più delle volte non passibili di percezione sensoriale perché propri dell'animo umano⁵⁶.

In tale frangente, la nozione di bellezza, si mostra ambigua e trasversale, intreccia il piano materiale e quello etico e, con particolare riferimento a C.11.41(40).4, palesa di non restare indifferente all'identificazione tra retaggio culturale, *civitas* e *princeps*.

Abstract

Attraverso il richiamo alla costituzione riportata in C. 11.41(40).4, l'articolo si sofferma sulla tutela e valorizzazione dell'immagine imperiale quale strumento di propaganda politica. Il divieto di affiancare l'immagine del *princeps* al ritratto di soggetti di infima reputazione, quali *pantomini*, *agitatores*, *histriones*, si ripercuote sulla considerazione degli spazi cittadini, in una visione olistica della realtà, in cui si fondono bellezza e valenza etica.

Through the reference to the imperial constitution contained in C. 11.41(40).4, the article focuses the means of protection and promotion of the imperial image, as a tool of political propaganda. The prohibition on juxtaposing the image of the *princeps* to the pictures of

⁵⁵ M. JACOTOT, *Question d'honneur. La notions d'honos', 'honestum' et 'honestas' dans la République romaine antique*, Roma, 2013, 115 ss.

⁵⁶ Del fenomeno descritto, i segni sul piano lessicale sono più numerosi di quelli a cui l'argomento del presente studio consente di far menzione. Si rinvia, quindi, per maggiori dettagli, ad A. PIRAS, *Le parole del bello. Divagazioni sulla terminologia estetica latina*, in I. FERRELI (a cura di), *'Divina Quae Pulchra'.* *Scritti di estetica e teologia offerti ad Antioco Piseddu*, Cagliari, 2016, 229 ss.

ill-reputed people, such as *pantomini*, *agitatores*, *histriones*, affects the evaluation of civic spaces, in an holistic vision of reality, where beauty and ethics merge.